



Comm.Trib. Reg. Puglia

Sezione VIII

Sentenza del 28/05/2002 n. 1

Intitolazione:

TOSAP 1995 - Coesistenza tra il pagamento della tassa e quello del canone di concessione - Lamentata duplicazione d'imposta - Non sussiste - Diverse la fonte normativa e la natura giuridica - Legittima la pretesa impositiva per l'anno 1995 - Il sistema di compatibilita' abrogato solo a decorrere dal 1999.

Massima:

Nell'ipotesi di coesistente pagamento TOSAP (anno 1995) e canone di concessione non si rileva una duplicazione di imposta, stante la diversa fonte normativa da cui tali prestazioni traggono origine e la diversa natura giuridica. Solo a decorrere dal 1999 (a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/1998) il regime di compatibilita' e' stato abrogato, obbligando il Comune ad operare un'opzione tra la tassa e il canone: tale abrogazione espressa costituisce prova indiretta della sussistenza, nei periodi pregressi, del regime di coesistenza.

* Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta ===== di ===== con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari notificato il 6/5/1996 impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio notificatole dal Servizio accertamento e Riscossione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - ===== S.r.l. del Comune di Bari, con il quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di L. 100.970.556, comprensiva di soprattasse, interessi e spese, a titolo di tassa occupazione per spazi di aree pubbliche relativa all'anno 1995, per la quale sarebbe stata omessa la prescritta denuncia.

Deduciva che era concessionaria di un parcheggio con custodia a pagamento dei veicoli istituito dal Comune di Bari in alcune delle vie della citta', per il quale, giusta le clausole del capitolato d'appalto, corrispondeva al Comune un gravoso canone annuo di concessione, di per se' stesso incompatibile con ulteriori oneri.

D'altra parte, nella specie, a suo dire, difettava il presupposto della imposizione "de qua", poiche', da un canto, non vi era stata alcuna sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettivita' per il vantaggio specifico di singoli soggetti, dall'altro canto, essa istante, lungi dall'occupare le aree destinate al parcheggio, favoriva l'uso pubblico della sosta previsto dalle disposizioni generali sulla circolazione dei veicoli, limitandosi al solo esercizio della custodia del parcheggio in favore di tutti gli automobilisti.

La ricorrente chiedeva, pertanto, che il predetto avviso di accertamento fosse annullato, con vittoria di spese ed onorari.

La societa' ===== resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.

Sosteneva che la tassa "de qua" costituiva una prestazione del tutto distinta ed indipendente dal canone che i concessionari dei parcheggi cittadini corrispondevano al Comune e che nella specie il detto tributo era dovuto, dato che ai sensi del D.lgs. n. 507/93 non assumeva alcuna rilevanza il tipo di destinazione e di utilizzazione del suolo di proprieta' comunale, suolo che era appunto "occupato" dai parcheggi.

La Commissione Provinciale Tributaria adita con decisione n. 21/96 del 30/10/96 accoglieva, il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnato avviso di accertamento.

Avverso la predetta sentenza ha prodotto ricorso in appello in data

1/2/97 la ===== S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., insistendo su quanto dedotto dinanzi ai Primi Giudici.

Ha controdedotto la ditta ===== di =====.

All'odierna pubblica udienza i difensori di entrambe le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni.

Quindi la causa e' stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello e' fondato e va interamente accolto.

La Commissione Provinciale adita ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione della tassa de qua a carico della ditta ricorrente, non ravvisando da parte dei concessionari dei parcheggi istituiti dai Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), D.lsvvo 1992 n. 285, alcuna occupazione di vie e piazze pubbliche nei cui confronti non eserciterebbero "alcuna situazione giuridica di natura reale", in quanto "resterebbero nell'integrale disponibilita' del Comune e della collettivita'". Tale osservazione non e' condivisibile.

Invero la definizione di "parcheggio", contenuta nell'art. 3 n. 34 della succitata Legge, comprende "l'area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli".

Il successivo art. 7 n. 6, ribadisce che detta area deve essere ubicata fuori della carreggiata, la quale e' definita nel predetto art. 3 n. 7 "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli". Aggiunge questo ultimo articolo che "essa e' composta da uno o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine".

In tal modo semplici strisce di delimitazione possono circoscrivere un'area di parcheggio al di la' della carreggiata.

Inoltre ai sensi del succitato art. 7 lett. e) ed f) la sosta in detto spazio puo' essere regolamentata, previa deliberazione della Giunta, o non regolamentata, ma soltanto fissata con ordinanza del sindaco.

In particolare l'esercizio del parcheggio, regolamentato altresì con custodia, ai sensi del n. 8 stesso articolo, puo' essere assunto direttamente dal Comune ovvero dato in concessione a terzi, come e' pacifico avvenne nella specie.

In quest'ultimo caso, contrariamente a quanto asserito dai Primi Giudici, viene data al privato concessionario la disponibilita' delle aree concesse, in quanto sottratte all'uso comune da parte delle generalita' - ossia alla circolazione, di cui la sosta sulla pubblica via il cui controllo nell'ambito del parcheggio viene concesso al terzo in modo esclusivo, e' ovviamente parte integrante, ma non assoluta.

Inoltre tale concessione costituisce altresì sottrazione all'uso diretto da parte del Comune a favore di un soggetto che viene sì ad esercitare un'attivita' rientrante nella regolamentazione del traffico automobilistico cittadino, con tariffa predeterminata a carico degli utenti automobilistici, colorata in quanto tale di elementi pubblicitari, ma per il conseguimento di una finalita' di lucro.

Trattandosi di utilizzazione di bene durevole il titolo e' un atto di concessione costitutiva, ossia non si trasferiscono i poteri pubblicitari caratterizzanti la proprieta' demaniale, bensì si costituisce a favore del concessionario una situazione giuridica a carattere reale nella quale si intravede un diritto privato di uso da parte di quest'ultimo.

A tale proposito ritiene questa Commissione che non ha giuridica rilevanza la circostanza della non riscontrabilita' della costruzione di un'opera visibile, essendo invece essenziale la disponibilita' della nuda area delimitata da strisce concessa al terzo, come dianzi rilevato.

Ne' e' rilevante che quest'ultima sia limitata a fasce orarie, trattandosi di mero limite temporale che non intacca la piena "occupazione" del bene sia pure circoscritta a determinati orari giornalieri.

Gia' per queste generali condizioni si riscontrano i presupposti oggettivo (occupazione) e soggettivo (qualita' del concessionario), di cui agli artt. 38 e 39 citato D.lsvvo 1993 n. 507, di assoggettabilita' alla tassazione de qua della fattispecie.

Ma v'e' di piu': all'art. 45 n. 6 della stessa Legge il legislatore specifica e delimita il presupposto oggettivo in questione ove espressamente configura assoggettabili "le occupazioni con autovetture di uso privato

realizzate su aree a cio' destinate dal Comune".

Da una semplice interpretazione letterale ("occupazione... realizzata su aree a cio' destinate") si evince che trattasi di aree destinate a parcheggio nel suo significato giuridico dianzi accennato, sottratte dal comune alla variegata ordinaria destinazione, come anzidetto e concesse ai terzi.

Ne' puo' obbietersi che, stando a tale interpretazione, anche un automobilista, che faccia sostare la sua autovettura in un'area delimitata a parcheggio, ma non regolamentata, soggiaccia alla tassazione in questione, per il semplice motivo che esso giuridicamente e' un semplice utente della strada, non gia' un "occupante" nel senso piu' volte indicato.

Non si puo' comprendere a questo punto la casistica esposta dai Primi Giudici, in base alla quale viene circoscritta l'ampia portata dell'art. 45 suindicato, ispirata al concetto pregiudiziale, che questa Commissione ritiene erroneo, di occupazione del suolo pubblico intesa in senso materiale (aree del demanio comunale non destinate alla circolazione, esempio peraltro poco chiaro; ovvero aree "destinate di per se stesse alla circolazione e dunque alla sosta dei veicoli, "ma" sottratte alla circolazione indiscriminata ed indifferenziata da parte dei cittadini, essendo stato attribuito il diritto di parcheggiare... unicamente a singoli ovvero a specifiche categorie di soggetti". In quest'ultimo esempio si nota pero' una contraddizione con quanto prima asserito dai Primi Giudici, ossia anche per essi la sosta esclusiva, anziche' elemento integrativo della circolazione puo' assumere il significato di utilizzazione del suolo pubblico in via eccezionale).

Ne' e' prospettabile una presunta doppia imposizione essendo la ditta ricorrente sottoposta al pagamento del canone.

Invero sulla compatibilita' canone - TOSAP, giurisprudenza costante (ex plurimis Cfr. Cass. Sez. I 2/12/83 - 30/10/84 n. 5547), ha ammesso la loro coesistenza senza dare luogo a duplicazione di imposta, almeno fino al 1998, come si dira'.

Anzitutto e' diversa la loro fonte normativa dalla quale tali prestazioni traggono origine (la legge per la tassa, l'atto di concessione e contratto per il canone).

Inoltre e' diversa la loro natura giuridica. Al riguardo nella citata sentenza della Corte di Cassazione si legge che "i due concetti sono in linea di principio, nettamente distinti l'uno dall'altro e non sono tra loro intercambiabili o sovrapponibili".

Invero il canone e' il corrispettivo per l'uso di un bene, appartenente ad un ente pubblico, costituente mezzo per il conseguimento di un profitto.

Nell'atto di concessione e nel contratto viene stabilita la misura, determinata discrezionalmente dall'Ente, tenendo conto del vantaggio del privato nonche' degli oneri e spese che quest'ultimo dovra' sopportare.

Esso si basa sul principio economico dello scambio ossia sul Rapporto sinallagmatico tra prestazione (concessione all'utilizzo del bene nel caso in esame) e controprestazione (compenso in denaro per l'uso del medesimo), aventi uguali utilita'.

La tassa invece e' un'obbligazione tributaria, ossia imposizione ex lege ricollegabile ad un presupposto in capo ad un soggetto, consistente per quanto concerne il caso in esame nel semplice fatto dell'occupazione del suolo pubblico sottratto all'uso indiscriminato della collettivita' indipendentemente dal vantaggio economico che puo' ritrarre il soggetto utilizzatore.

Argomentano acutamente quei giudici di legittimita' nella citata sentenza: "la tassa si riconnette, come il canone, all'esplicazione di un servizio o di un'attivita' dell'ente che riguarda particolarmente l'obbligo, ma si tratta di un'affinita' meramente esteriore poiche' nella struttura del rapporto giuridico di tassa, l'attivita' della Pubblica Amministrazione costituisce soltanto l'occasione ed il presupposto per l'effettuazione del prelievo tributario, ma non si pone affatto con esso in relazione sinallagmatica, ne' giuridica non essendo le due prestazioni in rapporto di scambio".

Invero la misura della tassa e' determinata a priori, senza margini di discrezionalita' dell'ente impositore, dal legislatore in virtu' della sua potesta' sovrana per scopi fiscali.

Certo tale sistema della compatibilita' canone - TOSAP, ancora in vigore

Sentenza del 28/05/2002 n. 1

nel periodo di imposta di cui trattasi, appare esoso per l'obbligato.

Tuttavia, stante l'inderogabilita' dell-obbligazione tributaria, non e' dato a questi Giudici, de jure condito, disporre l'abbandono della stessa.

Puo' soltanto rammentarsi per completezza che, proprio al fine di mitigare le conseguenze di tale sistema, e' stato stabilito, giusta l'art. 31, comma 20, legge 1998 n. 448, che a decorrere dal 1999 il Comune deve operare un'opzione fra la tassa ed il canone, abrogandosi cosi' il concorso fra le due prestazioni.

Tale intento legislativo costituisce prova indiretta, ove occorresse, della sussistenza nei periodi pregressi di tale regime di coesistenza.

P.Q.M.

La Commissione Sezione VII decidendo sull'appello proposto dalla ditta ===== S.r.l. nei confronti della ditta ===== di ===== avverso la Sentenza n. 21/96 del 30/10/96 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari cosi' provvede:

- 1) accoglie l'appello ed in riforma della Sentenza impugnata dichiara legittimo l'avviso di accertamento contestato;
- 2) Condanna la ditta soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 3098,74 (tremilanovantotto/74).

Bari, 23/04/02